



5377/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

*FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

FRANCESCO

Dott. - Consigliere -

Ud. 02/12/2015 - CC

ANTONIO GENOVESE

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 2895/2013

Con 5377

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Rep.

eli + eli

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2895-2013 proposto da:

AMV

COOPERATIVA SOCIALE SANNIOMEDICAL (

l

o

[

,

giusta procura

a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO COOPERATIVA SOCIALE SANNIOMEDICAL,

in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA,

l

l

giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

LEONE LUCIA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 202/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 9/11/2012, depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Cooperativa Sociale Sanniomedical, in persona del legale rappresentante Graziella Di Donato, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli, resa pubblica il 17 dicembre 2012, che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della società stessa;

che resiste con controricorso la curatela del Fallimento della società ricorrente, mentre l'intimata Lucia Leone, creditore ricorrente, non ha svolto difese;

considerato che con tre mezzi la società ricorrente censura la sola statuizione con la quale la Corte distrettuale ha disatteso la sua eccezione di improcedibilità, a norma dell'art.15 l.fall., della istanza di fallimento per un credito di € 5.445,45; con i primi due denuncia la



violazione e falsa applicazione dell'art.15 l.fall. e dell'art.2697 cod.civ., sostenendo che erroneamente la Corte stessa: a)ha considerato nell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati gli importi di assegni protestati (che invece costituirebbero solo indizi dello stato di insolvenza) risultanti dalle visure prodotte dalla creditrice istante, oltre al credito fatto valere da Equitalia solo in sede di ammissione al passivo e quindi non risultante dalla istruttoria prefallimentare; b)ha posto a suo carico l'onere di provare l'estinzione dei debiti portati dagli assegni protestati, gravando invece su chi ha proposto il ricorso per fallimento l'onere di provare i fatti costitutivi della sua domanda; con il terzo mezzo lamenta –sotto il profilo della violazione dell'art.15 l.fall. e sotto quello del vizio di motivazione- l'omesso esame della visura protesti prodotta da essa reclamante dalla quale risulterebbe che i protesti a carico della società (che nella visura acquisita in sede prefallimentare risulterebbero cumulati a quelli elevati a carico della legale rappresentante) si limitavano ad un importo che, sommato al credito della ricorrente Leone, non superava comunque il limite di € 30.000 posto dall'art.15;

ritenuto che i primi due motivi siano privi di fondamento;

che invero la Corte distrettuale non pare aver erroneamente interpretato l'art.15 là dove, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, ha affermato che la norma fa riferimento non solo al credito della parte istante per fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente; né pare contestabile che tali debiti possano risultare al giudice del reclamo (oltre che –cfr.Cass.n.9760/11- dalla verifica in sede fallimentare, come per l'ingentissimo credito, che ivi pacificamente risulta emerso, in favore della Agenzia delle Entrate) dall'elenco degli assegni protestati, che documentano altrettanti debiti

scaduti del cui eventuale pagamento dovrebbe ritenersi spettare al debitore l'allegazione e la prova una volta che il creditore istante ha provato, con la produzione della visura protesti, l'esistenza dei debiti stessi;

che il terzo motivo sia inammissibile, non solo perché facente riferimento indistinto a due diversi profili di impugnazione, ma anche perché: a) il fatto che alcuni dei protesti documentati nella visura prodotta dalla creditrice ricorrente non fossero stati elevati a carico della società ma del suo legale rappresentante non appare ritualmente sostenuto dal deposito, ex art.369 comma II n.4 cod.proc.civ., della visura stessa; b) comunque tale fatto, del cui omesso esame la ricorrente si duole, non appare né decisivo (se si considera il debito verso l'Agenzia delle Entrate di cui sopra), né avere costituito specifico oggetto di discussione tra le parti;

ritiene che, pertanto, il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria adesiva di parte resistente, condivide integralmente le considerazioni svolte nella relazione, che peraltro non hanno trovato replica alcuna da parte ricorrente. Il rigetto del ricorso si impone dunque.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del Fallimento resistente delle spese di questo giudizio, in € 3.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015.

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 18 MAR. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima